Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Venerdì, 5 novembre 1926** — **Numero 255**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE.

ORDINI CAVALLERESCHI.

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXVII — SESSIONE 1924-26

Ordine del giorno per la seduta pubblica di martedì 9 novembre 1926, alle ore 16: Comunicazioni della Presidenza.

ORDINI CAVALLERESCHI

Rettifica.

A pagina 4205, prima colonna, riga 56 del n. 222 della « Gazzetta Ufficiale » del 24 settembre 1926, i cavalieri cominciano con Obè Telemaco, perchè il nome di Schiapponi Pietro va annullato.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2117.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1808.

Proroga dei poteri del Regio commissario per la temporanea amministrazione dell'Associazione italiana degli albergatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 dicembre 1925, n. 2265, col quale venivano sciolti gli organi elettivi dell'Associazione italiana degli albergatori ed affidata l'amministrazione temporanea dell'ente al gr. uff. Alfredo Campione, in qualità di Regio commissario, col compito di sottoporre, nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del detto decreto, le proposte che dovranno assicurare il normale e proficuo funzionamento dell'ente;

Visti i Nostri decreti 11 marzo 1926, n. 489, 17 giugno 1926, n. 1245, coi quali venivano prorogati i termini fissati dal citato decreto 24 dicembre 1925, n. 2265;

Constatata la necessità di un'ulteriore proroga per attuare le proposte presentate dal Commissario straordinario;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato, fino al 31 dicembre 1926, il termine previsto dall'art. 2 del R. decreto 24 dicembre 1925, n. 2265, per la temporanea amministrazione dell'Associazione italiana degli albergatori, da parte del Regio commissario gr. uff. Alfredo Campione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 2. — COOP

Numero di pubblicazione 2118.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1926, n. 1809.

Provvedimenti in materia di ricerca e di coltivazione mineraria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di conseguire la libera disponibilità di zone minerarie in cui le lavorazioni non furono iniziate entro i termini prescritti o siano sospese o non siano condotte con mezzi adeguati, e ciò per poter assicurare la immediata e razionale utilizzazione delle zone medesime;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione mineraria, comunque rilasciati dalle autorità competenti, per i quali i lavori non siano stati iniziati nei termini prescritti, o, alla data di pubblicazione del presente decreto, siano sospesi o non siano condotti con mezzi adeguati tanto alla natura ed importanza del giacimento quanto alla estensione di esso, cessano di avere vigore.

La dichiarazione di decadenza relativa sarà fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 2.

Nei territori nei quali la disponibilità del sottosuolo è attribuita al proprietario della superficie dovranno essere denunciati al Distretto minerario competente tutti i lavori di ricerca e di coltivazione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla stessa data nessun lavoro di ricerca o di coltivazione potrà essere iniziato o ripreso senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 3.

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono insindacabili e contro di essi non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 3. — COOP

Numero di pubblicazione 2119.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1926, n. 1811.

Concessione a trattativa privata degli appalti per spacci all'ingrosso dei generi di privativa a favore dei reggenti civili e militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1658, e il R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 321;

Visto l'art. 37 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla regolare sistemazione degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa vacanti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' in facoltà dell'Amministrazione, in via transitoria, di conferire, a trattativa privata per un quinquennio, ai reggenti degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa in carica, che non si trovino nelle condizioni previste dal R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1658, e dal R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 321, lo spaccio da ciascuno in gestione quando concorrano le seguenti condizioni:

1° il reggente al 31 dicembre 1926 abbia compiuto un periodo complessivo di cinque anni di gestione, anche non continuativi ed in uffici diversi, presso magazzini di vendita e spacci all'ingrosso, con piena soddisfazione dell'Amministrazione a giudizio insindacabile di essa;

2° sia accettata dall'assumente una riduzione delle indennità di esercizio corrispondente alle spese che gli si rimborsano per la reggenza, in misura non inferiore ad un decimo, limitatamente alla parte relativa alle spese dei trasporti dal deposito allo spaccio, esclusi i ferroviari, ed ai due decimi, per la parte corrispondente al compenso personale;

3° sia accettata dall'assumente, se provvisto di pensione a carico dello Stato, una ulteriore riduzione delle indennità di esercizio, in misura corrispondente ad un terzo della pensione, escluse le indennità di caro viveri;

4° qualora la reggenza sia tenuta, non a rimborso di spese, ma con corresponsione dell'indennità di esercizio, la determinazione della quota di tale indennità corrispondente alle spese dei trasporti locali ed il compenso personale è effettuata dall'Amministrazione con decisione insindacabile.

Art. 2.

Il reggente che ottiene la titolarità dello spaccio in forza del presente decreto, deve stipulare il relativo contratto entro un mese dall'invito fattogli e, nello stesso termine, effettuare il deposito a garanzia della esatta esecuzione del contratto e prestare la prescritta cauzione, sotto pena della perdita del beneficio di cui all'art. 1 in caso di inadempimento.

Art. 3.

Sui contratti della specie deve essere sentito preventivamente il parere del Consiglio di Stato, quando le indennità di esercizio stabilite nel contratto superino il quintuplo di quelle dello stesso spaccio nell'ultimo anno di gestione contrattuale anteguerra, ed in tutti gli altri casi in cui tale confronto non possa farsi.

Art. 4.

L'appalto conferito ai reggenti in forza del precedente art. 1 può essere rinnovato, di quinquennio in quinquennio, a trattativa privata, personalmente con lo spacciatore che lo abbia esercitato con soddisfazione dell'Amministrazione, alle stesse condizioni e con le medesime formalità stabilite dal R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1658. Qualora, invece, lo spacciatore venisse a morte durante la durata del primo contratto o durante i successivi quinquenni di rinnovazione, lo spaccio dovrà essere conferito per appalto ad asta pubblica.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1926.

Atti del Governo, registro 254, *foglio* 5. — COOP

Numero di pubblicazione 2120.

REGIO DECRETO 6 agosto 1926, n. 1810.

Contributo da corrispondersi dai Monti di pietà nelle spese di pubblicazione degli atti costitutivi e delle situazioni dei conti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 4 maggio 1898, n. 169, il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1396, e la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie III) ed i regolamenti per la loro esecuzione, approvati con i Reali decreti 14 maggio 1899, n. 185, 14 luglio 1924, n. 1305, e 21 gennaio 1897, n. 43;

Visto il R. decreto 2 novembre 1899, n. 404, modificato con R. decreto 7 maggio 1903, n. 273, che stabilisce il contributo che i Monti debbono pagare per le spese occorrenti alla pubblicazione degli atti costitutivi e modificativi e degli statuti, delle loro situazioni semestrali e dei loro rendiconti annuali;

Considerata la necessità di adeguare i predetti contributi all'attuale costo delle pubblicazioni medesime;

Su proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale, per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le spese occorrenti per la pubblicazione degli atti costitutivi o modificativi e degli statuti dei Monti di pietà, nell'appendice al Bollettino di notizie sul credito e sulla previdenza — Regi decreti di istituzione, atti costitutivi e statuti dei Monti di pietà — come prescrivono i regolamenti predetti, saranno rimborsate all'Amministrazione dello Stato, dai Monti di pietà, nella misura seguente:

L. 125, quando i documenti non occupino più di un quarto di foglio di stampa, e cioè quattro pagine;

L. 250, quando occupino più di un quarto di foglio, sino a mezzo foglio, e cioè otto pagine;

L. 500, quando occupino più di un mezzo foglio, sino a un foglio intero di sedici pagine;

L. 250, per ogni mezzo foglio successivo.

Per i Monti di pietà di 2ª categoria aventi un patrimonio inferiore alle 50,000 lire, il detto contributo è rispettivamente ridotto alla metà.

Art. 2.

Il contributo annuale che i Monti di pietà devono pagare per le spese di pubblicazione delle loro situazioni semestrali e dei loro rendiconti annuali, è stabilito nella misura seguente:

a) per i Monti di 1ª categoria:

Monti i cui depositi, aumentati del patrimonio, non superano l'importo di L. 1,000,000, L. 100 all'anno;

Monti i cui depositi, aumentati del patrimonio, non superano l'importo di L. 10,000,000, L. 200 all'anno;

Monti i cui depositi, aumentati del patrimonio, non superano l'importo di L. 50,000,000, L. 300 all'anno;

Monti i cui depositi, aumentati del patrimonio, non superano l'importo di L. 100,000,000, L. 400 all'anno;

Monti i cui depositi, aumentati del patrimonio, non superano l'importo di L. 500,000,000, L. 600 all'anno;

Monti i cui depositi, aumentati del patrimonio, superano l'importo di L. 500,000,000, L. 800 all'anno;

b) per i Monti di 2ª categoria:

Monti aventi un patrimonio non superiore a L. 20,000, L. 30 all'anno;

Monti aventi un patrimonio non superiore a L. 50,000, L. 50 all'anno;

Monti aventi un patrimonio non superiore a L. 100,000, L. 100 all'anno;

Monti aventi un patrimonio non superiore a L. 200,000, L. 140 all'anno;

Monti aventi un patrimonio non superiore a L. 300,000, L. 180 all'anno;

Monti aventi un patrimonio non superiore a L. 400,000, L. 220 all'anno;

Monti aventi un patrimonio non superiore a L. 500,000, L. 260 all'anno;

Monti aventi un patrimonio superiore a L. 500,000, L. 300 all'anno.

Sono esonerati dal pagamento del contributo annuale, per le spese di pubblicazione delle loro situazioni semestrali e dei loro rendiconti annuali, i Monti di pietà di 2ª categoria aventi un patrimonio non superiore alle L. 10,000, e quelli che, qualunque sia il loro patrimonio, concedono esclusivamente prestiti su pegno gratuiti, senza compiere altre operazioni di credito ad interesse.

Art. 3.

Appena pubblicati gli atti costitutivi e modificativi e gli statuti di un Monte di pietà nell'appendice al Bollettino di notizie sul credito e sulla previdenza, il Ministero dell'economia nazionale liquida l'ammontare del rimborso delle spese di pubblicazione, secondo la misura stabilita dall'art. 1 del presente decreto, e comunica la detta liquidazione al Ministero delle finanze, affinchè questo curi la riscossione della somma liquidata.

Art. 4.

Per effettuare la riscossione del contributo annuale di cui all'art. 2 del presente decreto, il Ministero dell'economia nazionale comunica, alla fine di ogni anno, al Ministero delle finanze, l'elenco dei Monti di pietà debitori, con le somme rispettivamente da essi dovute.

Art. 5.

Sono abrogati i Regi decreti 2 novembre 1899, n. 404, e 7 maggio 1903, n. 273.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 4. — COOP

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1926.

Norme esecutive del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1788, relativo al reparto definitivo di fondi già assegnati per la conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della Penisola che importarono merci nella Dalmazia occupata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1788, riguardante il reparto definitivo di fondi già assegnati per la conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della Penisola che importarono merci nella Dalmazia occupata;

Ritenuto, giusta l'art. 2, che le norme esecutive del predetto Regio decreto-legge ed i termini improrogabili per la presentazione delle domande di pagamento della quota di reparto, devono essere stabiliti con decreto Ministeriale;

Determina:

Art. 1.

La quota di reparto per ogni corona austro-ungarica in possesso dei commercianti adriatici ammessi alla conversione, è stabilita in 3 centesimi di lira italiana, tenuto conto dell'ammontare dei fondi stanziati in bilancio per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1982, e dei pagamenti eseguiti e da eseguire in dipendenza del decreto stesso.

Art. 2.

Il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1788, che prevede il pagamento della quota di reparto di cui al precedente articolo di questo decreto, è applicabile agli importi di corone austro-ungariche ammessi alla conversione in sede di esecuzione dell'altro R. decreto-legge 10 settembre 1923, numero 1982.

Domande di revisione degli accertamenti allora fatti, non sono ammesse.

Art. 3.

Le domande per ottenere il pagamento della quota di reparto, stese su carta libera, dovranno essere prodotte al direttore del Tesoro di Zara, Ufficio stralcio cambio, entro il termine improrogabile di un mese dalla data di pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dalla domanda ovvero dai documenti che eventualmente verranno allegati ad essa, dovranno risultare gli elementi relativi alle operazioni di cambio per le quali si chiede il pagamento della quota di reparto, la indicazione dell'importo delle corone ammesse al cambio, la somma pagata in lire ed il luogo in cui il pagamento fu eseguito, nonchè il luogo nel quale si desidera che sia effettuato il pagamento della quota di reparto.

Art. 4.

La quota di reparto spetta anche a quei commercianti adriatici che per difetto di documentazione, per opposizione di terzi o per altra causa, non hanno potuto sino alla data di questo decreto, riscuotere l'ammontare della somma ad essi dovuta pel cambio delle corone austro-ungariche in base al R. decreto-legge 20 settembre 1923, n. 1982.

Art. 5.

Il direttore del Tesoro di Zara provvederà al pagamento della quota di reparto, previa i necessari riscontri dei dati risultanti dalle domande e nei limiti degli importi di corone effettivamente ammessi alla conversione in virtù del R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1982.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1926.

Mutuo di 15 milioni all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1789, riguardante la concessione di un mutuo di L. 15,000,000 all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie;

Determina:

Art. 1.

Il mutuo di L. 15,000,000 autorizzato col R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1789, sarà assunto dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, che ne risponderà direttamente verso lo Stato italiano ed indipendentemente dall'azione verso le organizzazioni italiane in Francia assuntrici di lavori di ricostruzione dei danni di guerra al cui finanziamento il mutuo è destinato.

Art. 2.

Il mutuo sarà pagato per intero o in più rate all'Istituto federale di credito pel risorgimento delle Venezie in franchi francesi, a mezzo del contabile del Portafoglio dello Stato, e mediante accreditamenti presso la « Société Générale pour favoriser l'industrie et le commerce », di Parigi, oppure presso altre banche di Parigi, che saranno indicate dall'Istituto federale.

Sui pagamenti effettuati avanti il 1° gennaio 1927 verranno trattenuti gli interessi del 5 per cento dalla data dell'accreditamento al 31 dicembre 1926, mentre sui pagamenti eventualmente effettuati dopo il 31 dicembre 1926 verranno defalcati a favore dell'Istituto mutuatario gli interessi del 5 per cento dal 1° gennaio 1927 alla data dell'accreditamento.

Art. 3.

La somma mutuata verrà restituita dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie in lire italiane ed in 6 anni, a principiare dal 1° gennaio 1927, insieme con i relativi interessi del 5 per cento. Le singole annualità comprensive di capitale e di interesse, saranno versate alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Venezia il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 1927 al 1932.

In caso di ritardo nel pagamento delle annualità, l'Istituto federale mutuatario si intenderà senz'altro costituito in mora.

Sulle somme per le quali si sia verificata la mora, decorreranno gli interessi alla ragione del 6 per cento.

Ove il ritardo nel pagamento delle annualità si dovesse protrarre per oltre tre mesi, l'Intendenza di finanza di Venezia, potrà dichiarare decaduto l'Istituto dal mutuo e disporre il ricupero della rimanenza della somma mutuata e degli accessori, in unica soluzione, anche coattivamente.

Le annualità di ammortamento del mutuo saranno calcolate in base ad una quota progressiva di restituzione del capitale e degli interessi 5 per cento. La quota progressiva di restituzione del capitale è stabilita nella seguente misura:

Anno 1927, L. 1,000,000; anno 1928, L. 1,500,000; anno 1929, L. 2,000,000; anno 1930, L. 2,500,000; anno 1931, L. 3,000,000; anno 1932, L. 5,000,000.

Art. 4.

L'Istituto federale di credito per effetto della concessione del mutuo di L. 15,000,000 rinuncierà ad ogni sua pretesa in dipendenza delle sovvenzioni concesse agli operai italiani emigrati in Francia, tanto per ciò che riguarda il capitale delle sovvenzioni quanto per ciò che concerne gli interessi e gli accessori di qualsiasi natura dipendenti dalle sovvenzioni stesse. Ogni azione comunque iniziata pel ricupero delle somme sovvenute, si intenderà abbandonata dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

All'atto della stipulazione del mutuo l'Istituto federale di credito consegnerà al legittimo rappresentante del Consorzio carnico delle cooperative di lavoro di Tolmezzo le cambiali che garantiscono le accennate sovvenzioni, previa la cancellazione delle eventuali girate successive a quella apposta sulle cambiali medesime dal predetto Consorzio carnico. Il tutto franco valuta e senza spese ed in modo che le cambiali risultino regolarmente quietanzate e prive di qualsiasi effetto.

Art. 5.

Il mutuo sarà garantito con iscrizione ipotecaria di primo grado a favore dello Stato italiano, sugli stabili che la « Société Immobilière Paris-Assomption », di Parigi, possiede a Parigi. La iscrizione ipotecaria di primo grado sarà fatta sull'area e sugli erigendi edifici da costruire col ricavato del mutuo.

La descrizione degli stabili sarà fatta nel contratto di mutuo.

Art. 6.

Il cantiere che sarà costituito per la costruzione degli edifici e gli edifici costruendi, dovranno essere assicurati contro i rischi dell'incendio presso istituti assicuratori, di si-

cura e notoria solvibilità, e le relative polizze dovranno essere munite di vincolo a favore dello Stato italiano.

Le polizze dovranno essere prodotte all'Intendenza di finanza di Venezia in copia autentica e dovrà anche essere dimostrato alla Intendenza stessa il regolare pagamento dei premi.

Il contratto di mutuo sarà stipulato in forma pubblica amministrativa costituendo come mutuatante il Tesoro dello Stato, in persona del Ministro per le finanze, e con l'intervento dei legittimi rappresentanti dell'Istituto federale di credito, mutuatario, del Consorzio carnico delle cooperative di lavoro di Tolmezzo e della « Société Immobilière Paris-Assomption » di Parigi.

Del contratto verrà fatta copia autentica per il Ministero delle finanze, per l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, e per la « Société Immobilière Paris-Assomption » di Parigi.

Art. 7.

Il mutuatario ha la facoltà di restituire il mutuo anche prima della scadenza, con versamento dell'importo residuo presso la sezione di Regia tesoreria provinciale di Venezia.

Roma, addì 3 novembre 1926.

Il Ministro: Volpi.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazioni.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per la riparazione degli argini del Po danneggiati dalle piene del maggio 1926.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la convalidazione del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, recante disposizioni varie in materia di edilizia popolare.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1702, che detta norme per la concessione di nuove ferrovie in Sardegna.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1791, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1926, n. 251, relativo all'uso della divisa per gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 30 ottobre 1926, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1734, relativo all'emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedersi a banche operanti fuori del Regno.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Corso di abilitazione a stenografo presso il Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno con circolare del 29 ottobre scorso ha prorogato al 15 novembre la data di presentazione delle domande di ammissione al corso di stenografia al quale, giusta precedente circolare del 28 settembre, potevano essere ammessi soltanto alcune categorie di personale maschile statale. Ora invece, secondo la nuova circolare, la possibilità di frequentare detto corso di stenografia è estesa anche ai sottufficiali della Regia aeronautica, e della Regia guardia di finanza in attesa d'impiego civile, nonchè ai sottufficiali del Corpo agenti di pubblica sicurezza, ed agenti in genere, di questo stesso Corpo, che abbiano la necessaria preparazione culturale.

Con la stessa circolare si rende anche noto che gli aspiranti i quali abbiano già conoscenza della stenografia, qualunque sia il sistema da essi studiato, non saranno chiamati a frequentare il corso, ove sarà insegnato il sistema Pitman-Francini, ma ammessi egualmente, a suo tempo, alle prove di abilitazione per le quali potranno essere richieste celerità variabili da 80 a 120 parole al minuto primo, qualunque sia il sistema da essi conosciuto.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del concorso a due posti di alunno della Regia scuola italiana di archeologia in Atene per l'anno 1926-27.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'avviso di concorso a due posti di alunno della Regia scuola italiana di archeologia in Atene, in data 4 settembre 1926, pubblicato nel n. 213 della « Gazzetta Ufficiale » del Regno del 14 dello stesso mese e nel n. 38 del Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione del 16 settembre 1926;

Decreta:

E' prorogato al 15 dicembre 1926 il termine utile per la presentazione al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) delle domande per l'ammissione al concorso a due posti di alunno della Regia scuola italiana di archeologia in Atene, per l'anno 1926-27.

Roma, addì 14 ottobre 1926.

Il Ministro: Fedele.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). (*Elenco n.* 18).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 194 — Data della ricevuta: 1º aprile 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione della ricevuta: Tremonti Luigi fu Marino per conto del comune di S. Pietro di Gorizia — Titoli del debito pubblico: al portatore 7 — Ammontare della rendita: L. 70 consolidato 5 %, con decorrenza 1º gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 946 — Data della ricevuta: 30 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Malone Pasquale di Arcangelo — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita: L. 6 consolidato 3 %, con decorrenza senza cedole.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 ottobre 1926. *Il direttore generale*: Cirillo.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 12)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » » »	396770 418159 433543 433937	520 — 760 — 1,200 — 1,185 —	Sammarco Elisa fu Raffaele, *nubile*, domiciliata a Minori (Salerno).	Sammarco Elisa fu Raffaele, *minore sotto la p. p. della madre Arpino Trofimena fu Gaetano, ved. Sammarco*, dom. come contro.
3.50 %	816011	301 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	484992	388.50	Morello *Mario* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Graziano Margherita fu Giovanni, ved. di Morello Giovanni, domic. a Torino.	Morello *Marcellino-Mario* fu Giovanni, minore, ecc. come contro.
»	629396	21 —	Ceparano *Adelina* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Nola (Caserta).	Ceparano *Maria-Sofia-Adelina* di Francesco, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	209625	30 —	Fischetti *Alfonso* fu Francesco, minore sotto la tutela di Fischetti Matteo, domic. a Montesantangelo (Foggia).	Fischetti *Giuseppe-Alfonso* fu Francesco, minore, ecc. come contro.
Buono Tesoro novenn., 2ª serie.	262	Cap. 31,000 —	Armao Giovanni, Pia ed Angelo fu Calogero, minori sotto la p. p. della madre Aurinto *Tomasina-Colomba*, ved. Armao; con vincolo di usufrutto vital. a favore della predetta.	Armao Giovanni, Pia ed Angelo fu Calogero, minori sotto la p. p. della madre Aurinto *Colomba-Tomasina*, ved. Armao, con usufr. vital. come contro.
Cons. 5 % » » » »	420319 420318 420317 420316 420315	100 — 100 — 100 — 100 — 100 —	Deretta *Mafalda* Deretta *Elena* Deretta *Iolanda* Deretta *Margherita* Deretta *Federico* fu *Giovanni*, minori, sotto la patria potestà della madre Ponco *Elisa fu* Gio. Batta, vedova Deretta, domiciliata in Genova.	Deretta *Adalgisa-Mafalda* Deretta *Elena-Irene-Assunta* Deretta *Paola-Iolanda* Deretta *Margherita-Giovanna-Assunta.* Deretta *Federico-Emilio-Giovanni-Enrico,* fu *Paolo*, minori, sotto la patria potestà della madre Penco *Assunta-Luigia - Edvige - Elisa di* Gio. Batta, vedova Deretta, dom. in Genova.
»	144919	285 —	Gerevini Arturo di *Riccardo*, minore sotto la p. p del padre, dom. a Pieve S. Giacomo (Cremona).	Gerevini Arturo di *Arabo-Tullo-Riccardo*, minore, ecc. come contro.
3.50 %	206579 153122	17.50 175 —	Portè *Luigi*, Paolo e *Caterina* fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Marchiando Panissera Agnese fu Filippo, dom. a Pont S. Martin (Torino)	Portè *Antonio-Luigi*, Paolo e *Angelica-Caterina* fu Francesco, minori, ecc. come contro.
Cons. 5 % » »	168353 168354 168355	225 — 225 — 225 —	Molinari Stefano Molinari Giacomo Molinari Maddalena fu *Giacomo - Antonio*, minori, sotto la patria potestà della madre Ferrasi Maria-Caterina, ved. Molinari, dom. a S. Remo (Portomaurizio); con usufrutto vitalizio a Ferrari Maria-Caterina fu Stefano, ved. di Molinari *Giacomo-Antonio*, domiciliata a S. Remo.	Molinari Stefano Molinari Giacomo Molinari Maddalena fu *Giuseppe-Giacomo-Antonio*, minori ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Ferrari Maria-Caterina fu Stefano, ved. di Molinari *Giuseppe-Giacomo-Antonio*, domicil. a S. Remo.
Buono Tesoro triennale 13ª emissione.	224	Cap. 3,200 —	Ronzoni *Norma* fu Primo, minore sotto la p. p. della madre Soncini Adele, ved. Foroni.	Ronzoni *Enorme* fu Primo, minore ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	412376	1,935 —	Ospedale Fatebenefratelli in Milano; con usufrutto vital. a Borromeo Carlo fu *Carlo*, dom. a Milano.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Borromeo Carlo fu *Antonio*, dom. a Milano.
»	395753	150 —	Bovino *Elisabetta* fu Salvatore, moglie di Procaccini Antonio, dom. a Paupisi (Benevento).	Bovino *Benedetta* fu Salvatore, moglie, ecc. come contro.
3.50 % (1902)	10355	122.50	Congregazione di Carità di Mortara (Pavia) quale amministratrice dell'Ospedale di S. Ambrogio ed Opere Pie Unite; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a *Marangoni* Marianna fu Francesco ed al di lei marito Legnazzi Giuseppe fu Pietro, dom. a Borgolavezzaro (Novara).	Intestata come contro; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a *Marangone* Marianna fu Francesco e al di lei marito, ecc. come contro.
3.50 %	721348	35 —	*Loffredi* Anna fu *Pasquale*, moglie di Raffaele *Tiscione*, dom. a Sala (Caserta).	*Loffredo* Anna fu *Pascale*, moglie di Raffaele *Tescione*, dom. a Sala (Caserta).
Cons. 5 %	130765	2,500 —	Farese Camilla } di Tommaso, *minori sotto la p. p. del padre*, dom. a New York.	Farese Camilla } di Tommaso, *nubili*, dom. a New York.
»	13766	2,500 —	Farese Raffaela }	Farese Raffaela }
»	213651	435 —	Belloni Felice fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Astari* Emilia di Giuseppe, ved. Belloni, dom. a Milano; con usuf. vital. a Frigerio Virginia fu Giuseppe, ved. Belloni.	Belloni Felice fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Astori* Emilia fu Giuseppe, ved. ecc. come contro e con usuf. vital. come contro.
»	148276	200 —	Spampinato Rosa fu Bartolo, minore sotto la *p. p.* della madre Glorioso Rosa, ved. Spampinato Bartolo, dom a Caltanissetta.	Spampinato Rosa fu Bartolo, minore sotto la *tutela legale* della madre Glorioso Rosa fu Tommaso, dom. a Caltanissetta.
»	242270	255 —	Spampinato Rosa fu Bartolo, minore sotto la *p. p.* della madre Glorioso Rosa, ved. Spampinato, dom. a Caltanissetta.	
»	376475	265 —	Spampinato Rosina fu Bartolo, minore, ecc. come al n. 148276 precedente.	
»	403873	30 —	Spampinato Rosina fu Bartolo, minore sotto la *p. p.* della madre Glorioso Rosa fu Tommaso, dom. a Caltanissetta.	
»	404274	70 —		
P. N. 5 %	6319	30 —	Tedeschi *Guglielmino* } fu Achille, minori sotto la p. p. della madre *Tonotti* Maria, vedova di Tedeschi Achille, dom. a Milano.	Tedeschi *Guglielmina* } fu Achille, minori sotto la p. p. della madre *Tonolli* Maria, vedova ecc. come contro.
»	6318	30 —	Tedeschi Lia }	Tedeschi Lia }
Cons. 5 %	36103	500 —	*Fabroni* Manlio fu Pier Matteo, minore sotto la p. p. della madre Ferrini Caterina fu Francesco, ved. di *Fabroni* Pier Matteo, dom. a Tredozio (Firenze).	*Fabbroni* Manlio fu Pier Matteo, minore sotto la p. p. della madre Ferrini Caterina fu Francesco, ved. *Fabbroni* Pier Matteo, dom. a Tredozio (Firenze).
P. N. 5 %	29580	200 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione.	448	Cap. 5,400 —	Dente Caterina di Giuseppe, moglie di *Flamminio* Arcangelo, vincolata.	Dente Caterina di Giuseppe, moglie di *Flaminio* Arcangelo, vincolata.
Cons. 5 %	416661	375 —	Monsurrò *Elvira-Antonetta* fu Tommaso, moglie di Pagano Giuseppe fu Vincenzo, dom. a Torre Annunziata (Napoli), vincolata.	Monsurrò *Antonetta-Benedetta-Elvira* fu Tommaso, moglie, ecc. come contro.
3.50 %	403856	105 —	Nelle Teresa fu Antonio, moglie di Bogatto *Casimiro*, dom. a Vercelli (Novara), vincolata.	Melle Teresa fu Antonio, moglie di *Pietro-Casimiro*, dom. come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma 23 ottobre 1926.

Il direttore generale: CIARLO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.